



ORDINANZA N. 6 /2021

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2011, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 l. 84/94 ss.mm.ii. che declina i compiti e le attribuzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 415/2016 del 1° dicembre 2016 recante nomina del Presidente pro tempore dell'Ente a decorrere dal 02.12.2016;
- VISTO** il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 1994, n. 444 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
- VISTO** il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
- VISTO** in particolare, l'art. 33 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a mente del quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.



PRESO ATTO che, con concessione quinquennale n°20/2018, è stato affidato il servizio idrico nel Porto di Ancona alla Ditta G. Carbonari & C. Sas di Ancona, Banchina Da Chio, n.8, aggiudicataria della relativa gara per il quinquennio 2018 – 2022;

RITENUTO che il presente provvedimento possa essere annoverato tra quelli adottabili dall'organo presidenziale in regime di prorogatio quale atto amministrativo consequenziale alla mera applicazione del pertinente indice ISTAT, alla luce Delibera del Comitato di Gestione n.50 del 05/12/2017 che approva il Capitolato Speciale di Gara del Servizio in argomento, così come recepito nel relativo titolo concessorio;

VISTA la precedente Ordinanza n. 6/2020 in data 29/01/2020;

PRESO ATTO che, nel 2020, si è verificato un decremento del 0,3% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi nella misura del 75% e quindi per la misura di -0,225%

ORDINA

Art. 1

In base agli atti in premessa citati le tariffe da applicare al servizio di distribuzione idrica nel Porto di Ancona con decorrenza 1.01.2021 e fino alla data di entrata in vigore della nuova concessione demaniale a seguito di gara in corso di espletamento sono le seguenti:

A) TARIFFA BASE:

- a) euro 3,48 al metro cubo di acqua imbarcata;
- b) diritto fisso di chiamata: euro 65,03 per ogni operazione.

B) MAGGIORAZIONI:

- a) maggiorazione del 30% per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali;
- b) maggiorazione del 30% per i servizi resi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni festivi;



- c) maggiorazione del 60% per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni festivi.

C) AGGIORNAMENTI

Il tariffario sarà aggiornato annualmente con provvedimento dell'Autorità, nella misura del 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai relativo all'anno precedente, salvo eventuale revisione ai sensi dell'art. 9 del Capitolato.

Art. 2

Il pagamento dei servizi prestati dovrà essere effettuato dall'utenza nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura: essa dovrà essere corredata da speciale buono staccato da un blocco a madre e figlia, firmato dal Comandante della nave o da chi per esso dopo l'esecuzione di ogni prestazione.

Art. 3

Restano invariate tutte le altre previsioni in vigore.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Ancona, 10.2.2021

Il Presidente
Rodolfo Giampieri